

Regolamento di Partecipazione

Indice

| | |
|---|---|
| Art. 1 Oggetto..... | 2 |
| Art. 2 Individuazione ed eventuale partecipazione del delegato delle rappresentanze degli allievi e del delegato delle rappresentanze del personale a riunioni del Consiglio di Amministrazione | 2 |
| 1.1. Delegato delle rappresentanze degli allievi..... | 2 |
| 1.2. Delegato delle rappresentanze del personale..... | 3 |
| Art. 3 Individuazione e partecipazione del membro espresso dai docenti del Dipartimento Didattico alla commissione ad hoc per la selezione del Direttore del Dipartimento Didattico | 3 |
| Art. 4 Partecipazione dei sostenitori di cui agli artt. 12 e 13, con particolare riguardo agli studenti-sostenitori | 4 |
| Art. 5 Strutture didattiche | 6 |
| 1.3. Consiglio del Dipartimento Didattico | 6 |
| 1.4. Consiglio di Corso di studio | 6 |
| 1.5. Consiglio Didattico | 7 |
| Art. 6 Comitato tecnico-scientifico e modalità di reclutamento dei docenti. | 8 |

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento di Partecipazione (in seguito Regolamento) disciplina, in riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione (in seguito Fondazione), responsabilità, modalità e strumenti per la partecipazione alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rinvia allo Statuto e alla normativa disciplinante la materia oggetto del Regolamento.

Art. 2 Individuazione ed eventuale partecipazione del delegato delle rappresentanze degli allievi e del delegato delle rappresentanze del personale a riunioni del Consiglio di Amministrazione

1.1. Delegato delle rappresentanze degli allievi

1. Per l'individuazione del Delegato delle rappresentanze degli allievi per la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituita la Consulta degli allievi, organo di rappresentanza a livello interdipartimentale
2. La Consulta è composta da un numero di membri uguale a quello dei dipartimenti. Ogni Membro è espressione di un Dipartimento Didattico. Alla costituzione della Consulta si provvede annualmente a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze degli allievi.
3. La perdita dei requisiti soggettivi o la decadenza anticipata per l'elezione dei rappresentati degli allievi, comporta l'automatica decadenza da membro della Consulta. Il posto vacante è coperto dal primo dei non eletti dello stesso Dipartimento.
4. La Consulta, promuove e coordina la partecipazione degli allievi all'organizzazione e alla vita dei dipartimenti didattici, svolgendo funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli allievi
5. La Consulta disciplina al proprio interno le regole di funzionamento e in autonomia indica il Membro Delegato delle rappresentanze degli allievi per la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione
6. Limitatamente alle materie di interesse, individuate nell'avviso di convocazione inviato dal Presidente della Fondazione, e con solo diritto di intervento e di proposta, il Membro Delegato partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1.2. Delegato delle rappresentanze del personale

1. Per l'individuazione del Delegato delle rappresentanze del personale per la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituita la Consulta del personale, organo di rappresentanza a livello di Fondazione.
2. La Consulta è composta da un numero di membri uguale a quello delle sedi di riferimento, Dipartimento Didattico e Uffici Amministrativi Centrali. Ogni Membro è espressione di una sede. Alla costituzione della Consulta si provvede, per:
 - 2.1. il Dipartimento Didattico, all'interno del Consiglio di Dipartimento, mediante elezioni indette con Atto del Direttore del Dipartimento Didattico;
 - 2.2. gli Uffici Amministrativi Centrali mediante elezioni indette con Atto del Direttore Generale.Tutti i membri della Consulta durano in carica per un periodo di quattro esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. La Consulta, promuove e coordina la partecipazione del personale all'organizzazione e alla vita della Fondazione, svolgendo funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse del personale
4. La Consulta disciplina al proprio interno le regole di funzionamento e in autonomia indica il Membro Delegato delle rappresentanze del personale per la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione
5. Limitatamente alle materie di interesse, individuate nell'avviso di convocazione inviato dal Presidente della Fondazione, e con solo diritto di intervento e di proposta, il Membro Delegato partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 3 Individuazione e partecipazione del membro espresso dai docenti del Dipartimento Didattico alla commissione ad hoc per la selezione del Direttore del Dipartimento Didattico

1. Per la selezione del Direttore del Dipartimento Didattico il Consiglio di Amministrazione costituisce una Commissione Istruttoria con funzioni di valutazione comparativa
2. La Commissione è composta da tre membri di cui uno espresso dai docenti del Dipartimento Didattico, un esperto esterno nominato dal CdA ed un membro del CdA stesso. Alla costituzione della Commissione si provvede con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del mandato.
3. La Commissione verifica la piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle

pari opportunità per tutti i soggetti interessati, formulando proposte motivate al Consiglio di Amministrazione

4. Per l'individuazione del membro espresso dai docenti del Dipartimento Didattico si provvede, all'interno del Consiglio di Dipartimento, mediante elezioni indette con Atto del Direttore del Dipartimento Didattico
5. Il Consiglio di Dipartimento individua le modalità più idonee per consentire al membro espresso dai docenti del Dipartimento Didattico di riferire all'interno del Consiglio stesso sull'avanzamento dei lavori della Commissione

Art. 4 Partecipazione dei sostenitori di cui agli artt. 12 e 13, con particolare riguardo agli studenti-sostenitori

1. Ai sensi dello Statuto, i sostenitori della Fondazione sono qualificati nelle seguenti categorie:
 - 1.1. Studenti
 - 1.2. Volontari
 - 1.3. Istituzionali
 - 1.4. Dipendenti e collaboratori
2. Domanda di partecipazione e procedure di ammissione
 - 2.1. Studenti ed ex studenti, persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, enti pubblici, accademie e università, dipendenti e collaboratori, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui sopra, devono provvedere ad inoltrare al Presidente una richiesta scritta che deve contenere almeno: dati identificativi del Soggetto Richiedente, Categoria in relazione alla quale è presentata la Domanda, descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione, dichiarazione da parte del Richiedente di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto vigente e altre disposizioni organizzative, indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione, eventuali ed ulteriori indicazioni
 - 2.2. I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Sostenitore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi
 - 2.3. Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tramite Delibera. Le decisioni in questione sono inappellabili.
 - 2.4. Qualora sia ritenuto opportuno i rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione
3. Sostenitori studenti

- 3.1. La qualifica di Sostenitore Studente può essere attribuita a studenti ed ex studenti
- 3.2. Per gli studenti la qualifica di Sostenitore Studente può essere attribuita non prima di essersi iscritti ad almeno uno dei corsi della Fondazione, per i quali il Consiglio di Amministrazione prevede annualmente l'associazione
- 3.3. Per gli ex studenti la qualifica di Sostenitore Studente può essere attribuita alle persone fisiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica di Sostenitore Studente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.
4. Sostenitori volontari
 - 4.1. La qualifica di Sostenitore Volontario può essere attribuita alle persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali
 - 4.2. La qualifica di Sostenitore Volontario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata
5. Sostenitori istituzionali
 - 5.1. La qualifica di Sostenitore Istituzionale può essere attribuita ad enti pubblici, accademie e università, che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione che può consistere anche in beni, servizi, distacco di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali
 - 5.2. Il rapporto tra Sostenitore Istituzionale e Fondazione sarà regolato da accordi organizzativi nei quali si dovranno determinare questioni di interesse comune
 - 5.3. La qualifica di Sostenitore Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è regolarmente effettuata
6. Sostenitori dipendenti e collaboratori
 - 6.1. La qualifica di Sostenitore Dipendente e Sostenitore Collaboratore può essere attribuita a dipendenti e collaboratori della Fondazione che contribuiscono allo svolgimento delle sue attività con prestazione gratuita di una giornata di lavoro ovvero mediante il controvalore economico
 - 6.2. La qualifica di Sostenitore Dipendente e Sostenitore Collaboratore può essere annuale o pluriennale e termina alla fine dell'esercizio finanziario in corso al momento della nomina
7. Collegio dei Sostenitori
 - 7.1. Il Collegio dei Sostenitori è costituito da tutti i Sostenitori e si riunisce quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di sostenitori che corrisponda almeno un quinto delle contribuzioni

complessive alla Fondazione. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

7.2. Il Presidente del Collegio dei Sostenitori è il Presidente della Fondazione.

7.3. Il Collegio dei Sostenitori costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono tutte le categorie di sostenitori. Il Collegio dei Sostenitori formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Art. 5 Strutture didattiche

1.3. Consiglio del Dipartimento Didattico

1. E' composto da:
 - 1.1. Direttore del Dipartimento Didattico
 - 1.2. Coordinatori dei Corso di studio
 - 1.3. Docenti a tempo indeterminato e determinato
 - 1.4. Docenti a contratto (partecipazione facoltativa)
 - 1.5. Responsabile Organizzazione Dipartimento che, in accordo con il Direttore, in base all'ordine del giorno convoca anche personale non docente
 - 1.6. Rappresentanti degli allievi
2. E' convocato dal Direttore di Dipartimento o su richiesta dei coordinatori dei consigli di corso di studio o di almeno un terzo dei docenti
3. E' convocato almeno 2 volte l'anno e in occasione dei cambi di Direzione
4. Attribuzioni
 - 4.1. Definizione, d'intesa con il Direttore, delle questioni attinenti la programmazione e l'organizzazione generale del Dipartimento, incluso il calendario didattico e le norme di comportamento degli allievi
 - 4.2. Presentazione del Progetto Didattico del Direttore e degli eventuali altri progetti
5. L'esito degli incontri è riportato in un apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario della riunione, nominato dal Consiglio su proposta del Direttore

1.4. Consiglio di Corso di studio

1. E' composto da:
 - 1.1. Direttore del Dipartimento Didattico
 - 1.2. Coordinatore del Consiglio di Corso di studio

- 1.3. Docenti a tempo indeterminato e determinato
- 1.4. Docenti a contratto (partecipazione facoltativa)
- 1.5. Responsabile Organizzazione Dipartimento che, in accordo con il Direttore, in base all'ordine del giorno, convoca anche personale non docente
- 1.6. Rappresentanti degli allievi
2. E' convocato dai coordinatori, o dal Direttore o su richiesta di un terzo dei docenti
3. E' convocato almeno 3 volte l'anno
4. Attribuzioni
 - 4.1. Fissa e coordina gli obiettivi didattici del Corso e dei relativi curricula, nel rispetto della normativa vigente
 - 4.2. Propone l'attivazione di corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di attività di tirocinio
 - 4.3. Formula proposte in merito alla didattica
 - 4.4. Valuta l'efficacia dei processi formativi e rileva la qualità della didattica anche attraverso la distribuzione e l'analisi di questionari
5. L'esito degli incontri è riportato in un apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore o dal Direttore e dal Segretario della riunione, nominato dal Consiglio su proposta del Direttore

1.5. Consiglio Didattico

1. E' composto da:
 - 1.1. Direttore del Dipartimento Didattico
 - 1.2. Coordinatori dei consigli di Corso
 - 1.3. Responsabile Organizzazione Dipartimento che, in accordo con il Direttore, in base all'ordine del giorno, convoca anche personale non docente
2. Attribuzioni
 - 2.1. Assicura il coordinamento didattico e organizzativo delle attività dei corsi, nel rispetto delle indicazioni e delle competenze del Direttore
 - 2.2. Esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti
 - 2.3. Esamina e approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero
 - 2.4. Determina la corrispondenza fra crediti formativi universitari previsti nell'ordinamento e quelli acquisiti presso altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali
 - 2.5. Prevede forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, stabilisce il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, nonché le modalità di recupero di crediti non acquisiti nei tempi determinati
 - 2.6. Valuta le iscrizioni ad anni di corso successivi al primo

Art. 6 Comitato tecnico-scientifico e modalità di reclutamento dei docenti

1. Per i corsi attivati ai sensi del DM 10/01/2002, n. 38, è prevista la nomina di un Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 dello stesso provvedimento. Detto Comitato, che ha mandato triennale, è presieduto da un docente universitario esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000.
2. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della Scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo
3. Il reclutamento dei docenti per tali corsi viene annunciato con apposito bando pubblico ed effettuato, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, in base alla valutazione del curriculum di studio e professionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto

Milano, 1 Ottobre 2015